



SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “PIO”

SUORE MERCEDARIE DEL SS. SACRAMENTO

VIA FELICE BISLERI, 51 - 00133 ROMA - TEL. 06 2026608 FAX 06 2025806

mercedpio12@hotmail.com

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

NORME RELATIVE AI DOCENTI

Art. 1 PERMESSI E ASSENZE

- 1) Qualsiasi tipo di richieste di assenza per visita specialistica o permesso devono pervenire almeno cinque giorni prima con richiesta scritta in Direzione. Le ore di permesso non retribuito (10 ore all’anno) devono essere restituite entro i due mesi successivi alla richiesta, diversamente verranno decurtati.
- 2) In caso di assenza per malattia, anche per un giorno, è necessario produrre un certificato del medico curante.
- 3) In caso di malattia superiore a tre giorni il docente deve presentare certificato medico da inviare all’INPS entro le 48 ore successive alla diagnosi e successivamente consegnarne copia a scuola.

Art. 2 GESTIONE ALUNNI

- 1) Soltanto i genitori o gli **eventuali delegati maggiorenni, con delega scritta**, hanno titolo a prelevare o far uscire anticipatamente gli alunni della scuola.
- 2) I docenti sono tenuti ad evidenziare alle famiglie uscite anticipate ripetute e senza validi motivi perché denotano una scarsa importanza data alla frequenza scolastica.
- 3) Si ricorda che la scuola è obbligatoria e l’elusione è perseguita dalla legge, ai docenti è **fatto obbligo** di segnalare tempestivamente in Direzione alunni non frequentanti.

Art. 3 PERMANENZA A SCUOLA E SICUREZZA

- 1) Dal momento dell’ingresso a scuola e fino quando non ne siano usciti, gli alunni sono sotto la responsabilità della scuola e, per essa, del personale a cui gli alunni stessi risultano in consegna; nell’ipotesi di allontanamento dalla classe l’insegnante affida i propri alunni ad un collega o a un collaboratore.
- 2) Per garantire le migliori condizioni di sicurezza il personale della scuola assicura che, tranne nei momenti riservati all’ingresso ed all’uscita, gli accessi alla scuola restino permanentemente chiusi.
- 3) È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi...

- 4) Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi, ...) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
- 5) E’ vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
- 6) Le posizioni dell’arredo scolastico devono seguire le normative di sicurezza in ordine agli spazi.

Art. 4 VIGILANZA

Considerato che la scuola ha come compito prioritario quello di tutelare i minori a lei affidati, **è dovere di tutti controllare e vigilare.**

- 1) Il personale all’androne è tenuto ad accettare l’identità delle persone non conosciute.
- 2) L’accesso ai piani e ai locali non destinati al pubblico è tassativamente vietato agli estranei, i genitori possono accedervi previa autorizzazione e accompagnati.
- 3) I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, sono tenuti prontamente a comunicarlo in Direzione.
- 4) Gli insegnanti, a partire da dieci minuti precedenti l’orario di inizio delle lezioni, sono tenuti ad accogliere gli alunni negli spazi a ciò destinati e accompagnare la scolaresca nell’aula, all’orario di inizio delle lezioni; all’uscita, presteranno particolare attenzione al prelevamento degli alunni da parte dei genitori.
- 5) I docenti eserciteranno la vigilanza sugli alunni, osservandone il comportamento durante la loro permanenza a scuola, in particolare modo, all’entrata e all’uscita.
- 6) L’intervallo antimeridiano e il periodo successivo alla mensa coincidente con l’orario in servizio dei docenti non comportano un affievolimento dei doveri educativi e di vigilanza.
- 7) Durante i momenti suindicati il personale docente, a cui le classi, in base ai quadri orari presentati in direzione, risultano affidate, vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che essi arrechino danni a se stessi, ai compagni o alle cose.
- 8) Non è consentito allontanare l’alunno dalle lezioni per punizione.

Art. 5 ORGANI COLLEGIALI

- 1) Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico nell’esercizio delle sue funzioni (art.7 D.L.vo 297/94).
- 2) I Consigli di interclasse docenti/genitori ha competenza nelle materie elencate nell’art.5 del D.L.vo 297/94; in particolare adotta le iniziative atte ad agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Art. 6 INFORTUNI

L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle attività didattiche ed educative.

- 1) **Nell’eventualità che accada un infortunio agli alunni, gli insegnanti osservano le seguenti disposizioni:**
 - contattano immediatamente la Direzione per informarla dell’accaduto e avvisano telefonicamente la famiglia;
 - se i familiari dell’alunno infortunato non sono immediatamente reperibili chiedono l’intervento del pronto soccorso;

- quando le condizioni dell'infortunato impongono la presenza di una figura rassicurante l'insegnante, sentito il personale sanitario intervenuto, può assistere l'alunno durante il suo trasporto al pronto soccorso; la classe, ovviamente verrà affidata ad un collega.

2) Per qualsiasi infortuni, anche lieve, occorre presentare denuncia entro 24 ore compilando il modulo apposito fornito e disponibile in segreteria.

Art.7 I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione.

Art.8 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

Art.9 Le attività di formazione per gli insegnanti sono insite nella **FUNZIONE DOCENTE**
Pertanto si deve essere sempre disponibili all'aggiornamento e auto-aggiornamento.

Art.10 I docenti garantiscono riservatezza e privacy secondo quanto stabilito dal D.Lgs
196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e problematiche relative agli alunni (segreto di ufficio).

Art.11 I criteri e le procedure per la scelta del referente e/o del collaboratore amministrativo sono:
a) Titoli conseguiti;
b) Esperienza e professionalità già acquisite nel settore e documentate.

EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore dal prossimo as. 2011/2012 .

Le indicazioni contenute nel presente regolamento si applicano fino a quando non intervengono disposizioni modificative da parte del Consiglio Provinciale nella persona del Dirigente Scolastico per le parti di competenza, dei Contratti Agidae e delle Norme di legge.

In vigore dal

Roma, 21 Giugno 2011

Il Diregente Scolastico

Letto e sottoscritto dal Collegio Docenti nelle persone di

.....
.....
.....